



CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI TRAMITE PEC

Oggetto: Convocazione conferenza dei Servizi, ai sensi della Legge n. 8/11 del 16/09/2011, per l'esame delle richieste di "accertamento di compatibilità paesaggistica" relative a:

- Pratica B.A. n. 01/2013 – Pratica condono n. 4265, ai sensi della L. 47/85 - intestatario Casini Angelo;
- Pratica B.A. n. 55/2012 – Pratica condono n. 281, ai sensi della L. 47/85 – intestatario Damiani Arno;
- Pratica B.A. n. 29/2012 – Pratica condono n. 10354, ai sensi della L. 724/94 – Intestataria Tozzi Fiorina;
- Pratica B.A. n. 30/2012 – Pratica condono n. 1027, ai sensi della L. 47/85 – Intestatario Ciancabilla Dante.

Viste le seguenti disposizioni normative:

- articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* della Legge n. 241 del 1990¹;
- articolo 29 "*Compiti del responsabile del procedimento*", lettera e) della Legge Regionale 8 del 2011 e Capo VII "*Disciplina della Conferenza dei Servizi*" della stessa Legge Regionale 8 del 2011²;
- articolo 23, comma 4 della Legge Regionale n. 21 del 2004 "*Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia*".³
- articolo 167, commi 4 e 5 del d. Lgs. n. 42 del 2004⁴;
- articolo 6 "*Sostituzione dell'articolo 10 (Commissione Comunale per la qualità architettonica e il paesaggio: istituzione e composizione)*", commi 1 e 2 e articolo 8 "*Sostituzione dell'articolo 12 (Commissione Comunale per la qualità architettonica e il paesaggio: funzionamento)*", commi 12 e 13 del Regolamento Edilizio vigente, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 16 dell'11 aprile 2007;⁵
- articolo 32 "*Opere costruite su aree sottoposte a vincolo*" della Legge 28 febbraio 1985, n. 47
"*Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie*".⁶

Vista la nota del 03 dicembre '13, dove il responsabile del procedimento per gli accertamenti di compatibilità paesaggistica in epigrafe, architetto Anna Conti, promuove l'indizione della conferenza dei servizi per l'acquisizione contestuale dei pareri della Commissione per la qualità architettonica e il Paesaggio e della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria;

Acquisita agli atti la documentazione necessaria per l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica, relativa alle pratiche in oggetto inoltrata dai seguenti soggetti:

- 1) Signora Francesca Virginia Gentili e Signor Gianpiero Casini (attuali proprietari dei beni oggetto della richiesta di condono intestata a Casini Angelo); istanza: protocollo n. 45586 del 26/10/2012, a cui sono allegati i seguenti elaborati:

- relazione tecnico-illustrativa, relazione paesaggistica e documentazione fotografica, individuazione opere oggetto di condono (piante, prospetti e sezioni).
- 2) Signor Damiani Sergio (erede del Signor Damiani Arno); istanza: protocollo n. 38286 del 18/09/2012, a cui sono allegati i seguenti elaborati: relazione tecnica illustrativa, documentazione fotografica relazione paesaggistica, elaborato grafico (piante, prospetti e sezioni).
 - 3) Signor Lucantoni Alberto (attuale proprietario del bene oggetto della richiesta di condono intestata alla Signora Tozzi Fiorina); istanza: protocollo n. 25407 del 18/06/2012, a cui sono allegati i seguenti elaborati: relazione tecnica illustrativa, documentazione fotografica, rilievo dell'accessorio oggetto di condono (pianta, prospetti e sezione), relazione paesaggistica.
 - 4) Signor Ciancabilla Dante; istanza: protocollo n. 38286 del 18/09/2012, a cui sono allegati i seguenti elaborati: relazione tecnica illustrativa, documentazione fotografica, relazione paesaggistica, rilievo dell'abuso (piante, prospetti e sezioni).

Con la presente, inviata via PEC, è indetta una Conferenza dei Servizi, per l'esame e una valutazione contestuale degli accertamenti di compatibilità paesaggistica sopra citati.

La presente comunicazione costituisce convocazione alla seduta della Conferenza dei Servizi che è stata fissata per il giorno:

MERCOLEDI' 18 DICEMBRE 2013 alle ore 09,00

presso la sede del Comune di Foligno, Area Governo del Territorio - Corso Cavour n. 89, (piano primo).

Alla Conferenza dei Servizi sono convocati i seguenti soggetti:

Dirigente
Area Governo del Territorio
Ing. AMLETO DIMARCO
comune.foligno@postacert.umbria.it
Corso Cavour, 89
06034 **FOLIGNO PG**

Dirigente
SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
DELL'UMBRIA
PEC: mbac-sbap-umb@mailcert.beniculturali.it
Via Ulisse Rocchi, 71
06122 **PERUGIA PG**

Arch. LUCIANO BEDDINI
Membro C.P.A. (esperto in materia
ambientale)
PEC: araut@pec.it
Largo Marchisielli, 34
06034 **FOLIGNO PG**

Arch. ANDREA TUCCI
Membro C.P.A. (rappresentante Ordine
Architetti)
PEC: andrea.tucci@archiworldpec.it
Via Consolare, 14
06038 **SPELLO PG**

Arch. FRANCO BELLI
Membro C.P.A. (esperto supplente in
materia ambientale)
PEC: franco.belli@archiworldpec.it
Via Cannaiola, 2
06039 **Borgo Trevi PG**

Dott. Oliviero Lolli
Membro C.P.A. (rappresentante Ordine dei Geologi)
PEC: geologo@pec.olivierololli.it
Via Armando Fedeli, 135
06132 **Lacugnano PG**

Come previsto dall'articolo 32 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, in caso di particolari impedimenti che non consentano la propria presenza (ovvero quella di un delegato), potrà essere richiesta l'effettuazione della riunione in data diversa, ed in questo caso verrà fissata una nuova data, comunque entro e non oltre i cinque giorni successivi alla prima.

La presente convocazione è inviata anche al geom. Gaetano Medorini, per darne notizia nel sito comunale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della citata legge regionale n. 8/2011.

La conferenza dei servizi viene indetta in base a quanto disposto dal Titolo I, Capo VII, della citata legge regionale n. 8/2011, e, più in generale dal Capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si considera acquisito l'assenso dell'ufficio o del Servizio convocato il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà del suo ufficio o Servizio.

In sede di conferenza possono essere richiesti ai proponenti dell'istanza, per una sola volta, chiarimenti o ulteriore documentazione, da fornire entro il termine di dieci giorni; decorso inutilmente tale termine, la conferenza prosegue comunque i lavori.

Si comunica inoltre che gli elaborati grafici e descrittivi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 allegati alle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica, unitamente allo schema del provvedimento di *nulla osta/diniego*, resi in copia per immagine su supporto informatico, formato "pdf", ai sensi dell'art. 22 del d.lgs 82/2005⁷ (Codice dell'Amministrazione Digitale), sono disponibili per il download al seguente indirizzo web:

<http://www.comune.foligno.pg.it/asp/ElaboratiPerConferenzaDeiServizi.zip>

I files sono accessibili con la seguente password: **was8d51c**

Cordiali saluti

Il Responsabile del SUE
Ezio M. G. Dignani

¹ Estratto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241
"Norme sul Procedimento Amministrativo"
[...]

Art. 14 (Conferenza di servizi)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi

attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indicazione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario, entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.

Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare)

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi è sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilità per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assenti, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. (ora d.lgs. n. 163 del 2006 - n.d.r.)

Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi)

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorso inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.

3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della

determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. (comma abrogato dall'art. 49, comma 2, legge n. 122 del 2010)

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. (abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera a), legge n. 15 del 2005)

3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunicare a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.

3-bis. 3-ter. 3-quater. (commi soppressi dall'art. 49, comma 3, legge n. 122 del 2010)

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione

4. (abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera c), legge n. 15 del 2005)

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto)

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, (ora articolo 153 del d.lgs. n. 163 del 2006 - n.d.r.) sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.

[...]

² Estratto da Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8

“Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti Locali territoriali”

[...]

CAPO VI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[...]

Art. 29 (Compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento:

[...]

e) indice, qualora ne abbia la competenza, la conferenza di servizi di cui al Capo VII ovvero ne propone l'indizione al soggetto competente;

[...]

CAPO VII

DISCIPLINA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Art. 30 (Conferenza di servizi)

1. Il presente Capo disciplina le conferenze di servizi promosse dalla Regione, dalle agenzie, dagli enti strumentali regionali e dagli altri organismi comunque denominati, controllati da quest'ultima, nonché dagli enti locali territoriali.

2. La Regione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 29, comma 2 ter della l. 241/1990, disciplina la conferenza di servizi come strumento per una più semplice e rapida conclusione del procedimento, una valutazione unitaria dei diversi interessi pubblici coinvolti e un equo contemperamento tra questi e gli interessi dei soggetti privati, favorendo altresì la collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte e la partecipazione dei cittadini.

Art. 31 (Ricorso alla conferenza di servizi)

1. La conferenza di servizi costituisce una modalità generale di semplificazione dell'azione amministrativa cui l'amministrazione procedente ricorre, nelle fasi preliminare, istruttoria e decisoria del procedimento amministrativo qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento stesso.

2. Alla conferenza di servizi, ove non diversamente previsto dal presente Capo o da altre leggi regionali, si applicano le disposizioni pertinenti previste dalla l. 241/1990.

Art. 32 (Convocazione della conferenza di servizi)

1. La conferenza di servizi è convocata esclusivamente mediante PEC e la prima riunione si tiene entro dieci giorni dalla data di convocazione, salvo diversa e motivata decisione dell'amministrazione procedente, in caso di particolare complessità dell'istruttoria e comunque entro venti giorni dalla convocazione stessa.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza contiene l'esatta indicazione dell'argomento oggetto della riunione. Entro e non oltre i successivi tre giorni dal ricevimento della convocazione, le amministrazioni interessate possono richiedere l'effettuazione della riunione in una data diversa. In tale caso l'amministrazione procedente fissa una nuova data, comunque entro e non oltre i cinque giorni successivi alla prima. La nuova data richiesta può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso che la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale.

3. Della convocazione della conferenza è data notizia nel sito istituzionale dell'amministrazione procedente.

Art. 33 (Svolgimento dei lavori)

1. Alla conferenza è invitato e può partecipare, senza diritto di voto, il soggetto proponente il progetto o l'istanza dedotta in conferenza, anche assistito da propri consulenti.

2. La conferenza assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del rappresentante dell'amministrazione precedente.
3. Nella prima riunione della conferenza le amministrazioni convocate fissano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i trenta giorni, fatte salve le seguenti ipotesi:
- a) quando il termine sia diversamente stabilito dalla normativa vigente;
 - b) quando la conferenza determini motivatamente un termine diverso, comunque non superiore a novanta giorni;
 - c) quando debba essere acquisita la valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 4 della l. 241/1990.
4. In sede di conferenza possono essere richiesti, per una sola volta, chiarimenti o ulteriore documentazione ai proponenti dell'istanza, da fornire entro il termine di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine la conferenza prosegue comunque i propri lavori.
5. Per le attività ad alto rischio ambientale o che hanno impatto rilevante su beni costituzionalmente protetti, al fine di una congrua analisi procedurale dei rischi, in sede di conferenza possono essere richiesti entro un limite massimo di due volte ulteriori chiarimenti e documentazione ai proponenti dell'istanza, da fornire entro il termine di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine la conferenza prosegue comunque i propri lavori.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il termine per la chiusura dei lavori della conferenza si intende sospeso.
7. Gli esiti delle conferenze promosse dalla Regione, dalle agenzie, dagli enti strumentali regionali, dagli altri organismi comunque denominati controllati dalla medesima, dalle Province e dai Comuni, sono pubblici e sono pubblicati nei rispettivi siti istituzionali.

Art. 34 (Partecipazione alla conferenza)

1. Alla conferenza di servizi partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni convocate legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione di appartenenza.
2. Alla conferenza partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascun concessionario, gestore o incaricato di pubblico servizio, nei cui confronti le determinazioni assunte nella conferenza sono destinate a produrre effetti. A tal fine l'amministrazione precedente trasmette a questi ultimi la convocazione.
3. I soggetti di cui al comma 2, nonché i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre osservazioni scritte, comunicate anche in via telematica, entro quindici giorni dalla notizia di cui al comma 4, in relazione alle quali la conferenza si pronuncia.
4. La Regione, le agenzie, gli enti strumentali regionali e gli altri organismi comunque denominati dalla medesima controllati, nonché gli enti locali territoriali pubblicano sul proprio sito istituzionale, al fine di consentire la partecipazione di cui al comma 3, la notizia dell'avvenuta indizione della conferenza.

Art. 35 (Rappresentante della Regione nelle conferenze)

1. Nelle conferenze di servizi convocate dalla Regione, la medesima è rappresentata dal dirigente della struttura responsabile del procedimento amministrativo interessato, o da suo delegato.
2. Nelle conferenze di servizi convocate da altre amministrazioni precedenti la Regione è rappresentata dal dirigente della struttura responsabile del procedimento amministrativo interessato, o da suo delegato.
3. Qualora nella conferenza di servizi convocata dalla Regione siano interessati più procedimenti amministrativi regionali la Direzione o le Direzioni competenti in materia determinano la posizione unitaria e individuano il rappresentante della Regione tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti.
4. Qualora nelle conferenze di servizi convocate da altre amministrazioni precedenti siano interessati più procedimenti amministrativi regionali la Direzione o le Direzioni competenti in materia determinano la posizione unitaria della Regione e individuano il rappresentante della Regione tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, sulla base dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti.

Art. 36 (Dissenso e assenso condizionato)

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate è manifestato, a pena di inammissibilità, nella conferenza di servizi, è congruamente motivato, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. L'amministrazione convocata può manifestare il proprio assenso condizionandolo all'accoglimento di specifiche prescrizioni. Se le prescrizioni non sono accolte dalla conferenza l'assenso condizionato equivale al dissenso di cui all'articolo 14-quater della l. 241/1990.

Art. 37 (Conferenza interna di servizi della Regione)

1. Al fine di garantire la speditezza dell'azione amministrativa, il responsabile del procedimento, qualora debba acquisire pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti comunque denominati da parte di altre strutture organizzative della Regione, indice una conferenza interna di servizi fra le strutture interessate.
2. La convocazione della conferenza interna avviene in via telematica e deve pervenire alle strutture interessate almeno cinque giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria.
3. Alla conferenza di cui al comma 1 partecipano i responsabili delle strutture regionali interessate o loro delegati.
4. La determinazione conclusiva della conferenza interna sostituisce gli atti di cui al comma 1.

Art. 38 (Conferenza di servizi telematica)

1. La Regione in coerenza a quanto previsto dall'articolo 18, promuove lo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi fornendo i servizi infrastrutturali ed applicativi, con particolare riguardo ai piccoli comuni. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce modalità e criteri per l'attuazione del presente articolo.

Art. 39 (Obbligo di convocazione della conferenza di servizi telematica)

1. La conferenza di servizi in via telematica è obbligatoriamente convocata dal responsabile del procedimento della Regione o delle agenzie, degli enti strumentali regionali e degli altri organismi comunque denominati dalla medesima controllati, nonché dal responsabile del procedimento dell'ente territoriale locale competente all'adozione del provvedimento finale, quando è necessario acquisire intese, concerti, pareri, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, non soggetti a forme di semplificazione e, comunque, riguardanti, gli interessi di cui all'articolo 20, comma 4 della l. 241/1990.
2. Per i procedimenti ad istanza di parte, decorsi dieci giorni dalla presentazione della domanda alla struttura competente, il responsabile del procedimento, ove non ravvisi l'incompletezza o l'irregolarità della richiesta medesima, ha l'obbligo di convocare la conferenza di servizi in via telematica ai sensi e per gli effetti del comma 1. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ravvisi, invece, l'incompletezza o l'irregolarità dell'istanza, detto obbligo decorre scaduti dieci giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

[...]

3 Estratto della Legge Regionale n. 21 del 2004 "Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia"

[...]

Articolo 23

Modalità della sanatoria.

[...]

4. Qualora l'immobile oggetto della richiesta di sanatoria sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale o sia necessario acquisire pareri di altre amministrazioni, ove gli atti di assenso necessari dei soggetti preposti non siano stati trasmessi ai sensi del comma 2, il Comune, tramite lo sportello unico per l'edilizia può convocare, ai fini dell'acquisizione degli atti di assenso stessi, anche su richiesta dell'interessato, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della L. n. 241/1990.

[...]

4 Estratto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

[...]

Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

[...]

4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

[...]

5 Estratto dal regolamento edilizio vigente – “Variante per disciplinare l’istituzione ed il funzionamento della Commissione di cui all’articolo 4 della legge regionale 1/2004 e per l’aggiornamento delle norme correlate ai titoli abilitativi.”

Publicato nel Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 16 dell'11 aprile 2007

[...]

ARTICOLO 6

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 10

1. L'articolo 10 del vigente Regolamento Edilizio, recante "Composizione della Commissione Edilizia", è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

(Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio: istituzione e composizione)

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto della L. R. 1/2004 24, è istituita la Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio che viene denominata "Commissione paesaggio e qualità architettonica" ed individuata, per brevità, come C.P.A..

2. La suddetta commissione è costituita da:

1. il Dirigente dell'Area Governo del Territorio e Beni Culturali;

2. un tecnico rappresentante dell'Area Lavori Pubblici;

3. un geologo dell'Area Ambiente e infrastrutture a rete;

- quattro professionisti nominati dal Sindaco sulla base

di tre proposte dagli ordini o collegi professionali,

con le specificazioni di cui al successivo comma, così

individuati:

4. un ingegnere civile o edile;

5. un architetto;

6. un geometra;

7. un dottore agronomo;

8. un geologo;

9 - 10 due esperti, oltre ad un supplente, in materia di

beni ambientali e architettonici scelti nell'apposito

elenco regionale;

11 - 12 - 13 - 14 quattro esperti in materia edilizia, di tutela ambientale, storico e artistica, nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato a tre, individuati in

rappresentanza sia dell'associazionismo, con riferimenti all'attività edilizia ed all'abbattimento delle barriere architettoniche, sia dell'imprenditoria edile

[...]

ARTICOLO 8

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 12

1. L'articolo 12 del vigente Regolamento Edilizio, recante "Convocazione e funzionamento della Commissione Edilizia", è sostituito dal seguente:

«Articolo 12 (Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio: funzionamento)

[...]

12. Nel caso di procedimenti per i quali sia previsto, o consentito, convocare, ai sensi della legislazione vigente, una conferenza di servizi, il parere della C.P.A., ove necessario, viene reso mediante la partecipazione alla medesima conferenza:

a. da un geologo di cui all'articolo 10, co. 2;

b. di uno dei commissari di cui all'articolo 10, co. 2, punti 4, 5, 6 e 7;

c. di uno dei commissari di cui all'art. 10, co. 2, punto 9 - 10 (esperti in materia ambientale).

13. La designazione dei commissari di cui al precedente comma, avviene nella prima seduta utile, rispetto alla convocazione della conferenza di servizi, della C.P.A. tenendo conto delle specifiche professionalità in relazione al progetto sottoposto al parere della

conferenza di servizi applicando anche il principio della rotazione. Trovano applicazione, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 11. Nei casi di urgenza

provvede il Dirigente dell'Area funzionale preposta all'attività edilizia dei privati.

[...]

6 Estratto da Legge 28 febbraio 1985, n. 47

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.

[...]

ART. 32. - Opere costruite su aree sottoposte a vincolo.

1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo e' subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente puo' impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non e' richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte. 2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino: a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35; b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III; c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con gli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico. 3. Qualora non si verificano le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 33. 4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria. 5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e' subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore e' stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato

dell'importo corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato. 6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'Agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area. 7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

[...]

**7 Estratto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"**

[...]

Art. 22. (Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

[...]